



REGIONE DEL VENETO
AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10
"VENETO ORIENTALE"

Sede Direzionale:
Piazza De Gasperi, n.5 - 30027 San Donà di Piave (VE) Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 02799490277

rev. 07 luglio 2010

Azienda U.L.S.S. n. 10 "Veneto Orientale" per un corretto rapporto Uomo/Animale

Premessa e Normativa di riferimento

Nel nostro territorio di competenza dell'Azienda ULSS 10, ogni anno vengono recuperati molti cani:

anno 2004 n. 236; anno 2005 n. 332; anno 2006 n. 261; anno 2007 n. 269; anno 2008 n. 309; anno 2009 n. 341; per alcuni è ipotizzabile l'essere stati realmente abbandonati, ma la maggior parte sono cani di proprietà vaganti per i più svariati motivi (*fuga per paura dei temporali e dei fuochi d'artificio, fughe d'amore, cattiva custodia da parte dei proprietari, etc.*), questi animali, se non possono essere identificati in nessun modo, una volta recuperati finiscono al canile.

Inoltre i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS 10 effettuano molteplici interventi di sterilizzazione e, in misura minore, di altra fattispecie chirurgica sia su tali cani non di proprietà, come pure sui gatti che vivono in stato di libertà: anno 2004 n. 458; anno 2005 n. 886; anno 2006 n. 935; anno 2007 n. 854; anno 2008 n. 900; anno 2009 n. 1113.

La materia è regolamentata da una legge nazionale, la n. 281 del 14.08.1991, due ordinanze ministeriali la OM 06.08.2008 e la OM 16.07.2009 e da una legge regionale, la n. 60 del 28.12.1993. Con queste norme lo Stato Italiano e la Regione Veneto hanno sancito oltre il divieto di abbattimento dei cani abbandonati e l'obbligo per i Comuni di farsi carico del loro mantenimento in strutture di accoglienza proprie o private convenzionate, pure la protezione dei gatti che vivono in stato di libertà ed infine l'obbligatorietà della identificazione mediante microchip per tutti i cani.

Per quanto riguarda poi la profilassi antirabbica e la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani sono state registrate le seguenti morsicature di animali nei confronti di persone: anno 2007 n. 219, anno 2008 n. 185 e anno 2009 n. 230, e stilate n. 2 proposte di ordinanza sindacale nei confronti di cani a rischio potenziale elevato. Tale problematica è regolamentata da due norme nazionali, il Regolamento di Polizia Veterinaria DPR n. 320 del 08.02.1954 (artt. dall' 83 al 92), per la profilassi nei confronti della rabbia degli animali, e la OM 03.03.2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Quando si trova un cane abbandonato come agire?

Bisogna ricordare, come si è accennato in precedenza, **che non sempre un cane vagante è un cane abbandonato, potrebbe soltanto essere fuggito o semplicemente**

Dipartimento di Prevenzione
Unità Operative dei Servizi Veterinari
via Trento, 19 - 30027 San Donà di Piave
via Zappetti, 23 - 30026 Portogruaro
Coordinatore dott. Denis Marchesan
Referente istruttoria dott. Denis Marchesan

e-mail: servet@ulss10.veneto.it

San Donà di Piave
Tel. 0421.228151
Tel. 0421.228152
Fax 0421.228153

Portogruaro
Tel. 0421.396800
Fax 0421.396801

allontanatosi da casa. Per questo non va bene tenerlo con sé senza averne dato notizia al Comune o ai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS.

Il cittadino che trova un cane vagante in un qualsiasi territorio di un Comune dell'Azienda ULSS 10 quindi deve chiamare il prima possibile l'ufficio di Polizia Locale del Comune nel cui territorio l'animale si trova o i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS 10, che si attiveranno nei seguenti modi:

- A. Verificheranno se l'animale sia dotato di microchip (*tramite apposito lettore*);
- B. In caso di verifica positiva, contatteranno il padrone dell'animale (*la Polizia Locale può farlo tramite i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS 10 o direttamente tramite una procedura informatica ACWEB*);
- C. In caso di verifica negativa verranno attivati i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS 10, per il segnalamento ed il trasferimento dello stesso nel canile convenzionato con il Comune, tramite una delle due Ditte convenzionate con l'Azienda ULSS 10 per il loro recupero. Prima di entrare nel canile i cani verranno identificati con l'inoculazione di un microchip sottocutaneo e sterilizzati. A questo punto saranno disponibili per una eventuale adozione da parte di nuovi proprietari.

Quando si individuano gatti che vivono in stato di libertà come agire?

Alla Polizia Locale competente per territorio andranno pure segnalate le colonie di gatti che vivono in stato di libertà (*non quelli di proprietà!*); tale comunicazione verrà poi girata ai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS 10 che provvederanno ad effettuare un controllo in loco; affideranno la colonia ad una Associazione animalista o a singoli cittadini e con la loro collaborazione provvederanno alla programmazione ed effettuazione della loro sterilizzazione.

Al 31.12.2009 nel territorio dell'Azienda ULSS 10 risultano censite n. 169 colonie di gatti che vivono in stato di libertà.

Obblighi dei Proprietari /Detentori di cani

Premesso che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione del proprio animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso e comunque chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo, i proprietari/detentori di cani hanno l'obbligo di:

1. iscriverli all'anagrafe canina ed identificarli con il microchip nel 2° mese di vita tramite i Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS o i Veterinari liberi professionisti convenzionati con questi;
2. custodirli all'interno delle loro proprietà, preferibilmente dentro un idoneo recinto, per evitare che vadano da soli nei luoghi pubblici;
3. trattarli nel rispetto delle norme che puniscono il maltrattamento degli animali;
4. raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse (non applicabile ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili);
5. non addestrarli in modo tale da esaltarne l'aggressività;
6. non effettuare operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
7. non sottoporli a doping;
8. non sottoporli ad interventi chirurgici destinati a modificarne la morfologia o non finalizzati a scopi curativi (*il relativo certificato veterinario dovrà essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle Autorità competenti*), con particolare riferimento a:
 - recisione delle corde vocali;
 - taglio delle orecchie;

- taglio della coda (*fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia; comunque il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un Medico Veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale*);
- 9. non vendere e commercializzare cani sottoposti agli interventi chirurgici sopraccitati;
- 10. non vendere e/o cedere cani di età inferiore ai due mesi, nonché cani non identificati e registrati;
- 11. utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni;
- 12. portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti (*non applicabile ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalla Regione o dai Comuni*);
- 13. applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto (*non applicabile ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili, ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalla Regione o dai Comuni*).

Obblighi dei Proprietari /Detentori di cani dichiarati a rischio potenziale elevato

I Servizi Veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato di un cane, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di sottoporlo ad un intervento terapeutico comportamentale da parte di Medici Veterinari esperti in comportamento animale.

Inoltre i Comuni in collaborazione con i Servizi Veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decidono, nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi con spese a carico dei medesimi proprietari.

I Servizi Veterinari inoltre devono tenere un registro aggiornato di tali cani.

I proprietari dei cani inseriti in questo registro provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

E' vietato acquistare, possedere o detenere cani a rischio potenziale elevato:

- ai delinquenti abituali o per tendenza;
- a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale;
- a chiunque abbia riportato condanna anche non definitiva per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni;
- a chiunque abbia riportato condanna anche non definitiva per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
- ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità di mente.

E' comunque nell'interesse di ogni proprietario/detentore di cani stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

**Si rammenta a tutti i proprietari di
sottoporre i propri cani sopra i tre mesi di età
alla vaccinazione antirabbica obbligatoria precontagio.**

Si invitano comunque

tutti i proprietari a sottoporre i propri cani e gatti anche alle profilassi vaccinali ed antiparassitarie non obbligatorie ma consigliate dai Veterinari.

E' opportuno infine non dimenticare

che ciascun proprietario prenda in seria considerazione di evitare la riproduzione non pianificata dei propri piccoli amici che siano cani o gatti, maschi o femmine.

Sanzioni e/o Pene previste

- Omissione di iscrizione del cane all'anagrafe canina (**Art. 5 comma 2 Legge 14.8.1991 n. 281**) **€ 77,46**;
- Lasciare liberi o non custoditi animali pericolosi e non (**Art. 672 Codice Penale**) **€ 50,00**;
- Omissione di segnalazione di eventi riguardanti il cane: morte, scomparsa, cessione definitiva, cambiamenti di residenza, detenzione di cani smarriti o sottratti (**Art. 20 Legge Regionale 28.12.1993 n. 60**) **€ 77,46**;
- Omissione di vaccinazione antirabbica obbligatoria precontagio dei cani punibile con la sanzione amministrativa prevista dall'**Art. 16 Decreto Legislativo 22.05.1999 n. 196** che va da **€ 1.550,00 a € 9.300,00**, pagabile in via breve con **€ 3.098,00**;
- Uccisione di animali **Codice Penale 544-bis, reclusione da tre mesi a diciotto mesi**;
- Maltrattamento animali **Codice Penale Art. 544-ter, reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00**;
- Spettacoli o manifestazioni con animali vietati **Art. Codice Penale 544-quater, reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00**;
- Divieto di combattimenti tra animali **Codice Penale 544-quinquies, reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 50.000,00 a € 160.000,00**;
- Abbandono di animali **Codice Penale Art. 727 arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 1.000,00 a € 10.000**.

Il Coordinatore dei Servizi Veterinari
dott. Denis Marchesan



Dove vai senza di me?